

L'importo del contributo unificato sarà aumentato della metà in caso di omessa indicazione da parte del difensore del suo indirizzo di posta elettronica certificata e fax ovvero quando la parte ricorrente ometta di indicare il proprio codice fiscale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Stretta alle incompatibilità dei giudici tributari

Non potranno più far parte dei collegi giudicanti delle commissioni tributarie tutti coloro che, in qualsiasi forma, anche in maniera saltuaria o accessoria, esercitano la consulenza tributaria, tengono le scritture contabili e redigono i bilanci o svolgono attività di consulenza, assistenza o rappresentanza nelle controversie di carattere tributario.

Stesse preclusioni anche per coloro che siano iscritti in albi professionali elenchi o ruoli. Le incompatibilità di cui sopra si estendono anche ai familiari e conviventi. I giudici tributari che versano in una causa di incompatibilità comunicano l'avvenuta rimozione entro il 31 dicembre 2011, in caso contrario decadono automaticamente.

**Art.39,
commi 2 e
3**

Il reclamo e la mediazione

Introdotta il reclamo obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Il mancato esperimento del reclamo inibisce la possibilità di produrre ricorso alla commissione tributaria. Il reclamo va presentato alla direzione provinciale o alla direzione regionale delle entrate che ha emanato l'atto.

Decorso 90 giorni dalla presentazione del reclamo senza che lo stesso sia stato accolto, in tutto o in parte, e senza che sia stata formulata una proposta da parte dell'ufficio, il reclamo assume gli effetti del ricorso in commissione tributaria. Se prima di tale termine il reclamo viene respinto i termini decorrono dal ricevimento del diniego stesso. Il reclamo può anche contenere una proposta motivata di mediazione contenente la rideterminazione della pretesa erariale.

L'ufficio, se non accoglie la proposta di mediazione del contribuente può riformularne, nel termine massimo dei 90 giorni dalla presentazione, una nuova avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse al grado di sostenibilità in giudizio della pretesa tributaria e all'economicità dell'azione amministrativa. Le nuove procedure del reclamo e della mediazione si applicheranno agli atti notificati a partire dal 1° aprile 2012.

**Art.39,
commi da
9 a 11**

Chiusura agevolata liti fiscali pendenti

Possibile definire le liti fiscali di valore non superiore a 20 mila euro pendenti alla data del 1 maggio 2011 presso le commissioni tributarie o il giudice ordinario. La richiesta di definizione dovrà essere inoltrata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio e si perfezionerà con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art.16 della L. n.289/02.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012 mentre le somme necessarie alla definizione dovranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011. Le liti fiscali passibili di definizione ai sensi delle nuove disposizioni saranno sospese fino al 30 giugno 2012.

Saranno uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate a stabilire le modalità di versamento, il modello di definizione ed ogni altra disposizione attuativa della nuova edizione della chiusura delle liti fiscali pendenti.

**Art.39,
commi 12
e 13**